REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

# DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII | BARI, 27 DICEMBRE 2006 | N. 171

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

## SOMMARIO

*"Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".*

PARTE PRIMA

***Leggi e Regolamenti Regionali***

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 21
**"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura"**
Pag. 22098

PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 21

## "Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura"

**IL PRESIDENTE**
**DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' *emanazione dei regolamenti regionali.*

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".

- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1934 del 20/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

### Articolo 1
***Competenze***

La Commissione prevista dall'art. 10 del D.L.vo n. 154/2004 ed istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 06/06/2006 con sede presso il Settore Caccia e Pesca esprime pareri, su:

- argomenti indicati da leggi o regolamenti;
- questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito regionale;
- attività di pesca, acquicoltura, ed attività ad esse connesse;
- questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
- argomenti attinenti la pesca, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale;
- proposte di leggi e/o regolamenti a livello regionale.

### Articolo 2
***Durata in carica della Commissione***

I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento di Giunta Regionale, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le Amministrazioni sono rappresentate dai propri dirigenti o funzionari pro-tempore o loro designati.

### Articolo 3
***Assenza o impedimento del presidente***

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, in qualità di vicepresidente. In assenza del Dirigente del Settore, il Presidente può delegare il Dirigente dell'Ufficio Pesca.

### Articolo 4
***Sostituzione membri***

In caso di assenza ingiustificata, per almeno 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, i componenti sono sostituiti su indicazione degli enti o organismi interessati.

Il Presidente propone alla Giunta Regionale la reintegrazione della composizione dei componenti.

I membri eletti rimangono in carica per tutto il tempo residuo al compimento del triennio del componente sostituito.

E' fatto obbligo a tutti gli Enti e organismi vari di indicare il componente titolare ed il suo supplente.

### Articolo 5
***Riconferma o nuova designazione dei membri***

Il Presidente richiede, tre mesi prima della sca-

denza del triennio, alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Associazioni componenti la Commissione, le nuove designazioni e/o la riconferma delle stesse.

**Articolo 6**
***Integrazione della Commissione***

Il Presidente può invitare esperti, nelle materie pertinenti, ai lavori della Commissione. Gli esperti invitati non hanno diritto di voto.

**Articolo 7**
***Convocazione***

La Commissione è convocata dal Presidente.

L'avviso di convocazione è diramato dalla Segreteria della Commissione d'ordine del Presidente ed indica il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione indica il giorno della seconda convocazione. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun membro.

La Commissione può essere convocata anche su richiesta di 1/3 dei componenti.

**Articolo 8**
***Iscrizione argomenti all'o.d.g.***

I Componenti possono chiedere l'iscrizione all' o.d.g. della Commissione di argomenti aventi rilevante e/o specifico interesse nel Settore Pesca, depositando presso la Segreteria della Commissione una relazione tecnica corredata da sufficienti norme di legge.

**Articolo 9**
***Segretario***

Il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze e svolge ogni altra mansione attribuitagli dal Presidente.

I verbali di ogni seduta vengono ratificati nella seduta successiva.

Il Dirigente di Settore può designare un Vicesegretario, individuato tra i funzionari della carriera direttiva del Settore Caccia e Pesca. Il Vicesegretario esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

**Articolo 10**
***Validità delle Sedute***

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo in seconda convocazione.

**Articolo 11**
***Funzionamento della Commissione***

Le decisioni della Commissione sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Articolo 12**
***Indennità***

Per l'espletamento delle funzioni, si applicano le norme di cui all'art.10 del D.L. 154/04.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 21 dicembre 2006*

**VENDOLA**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza